

	COMUNE DI STREMBO	PROVINCIA DI TRENTO
	N. xx Registro scritture private	
	OGGETTO: Concessione in uso per le stagioni monticatorie 2022, 2023 e 2024	
	del compendio malghivo denominato "xx".	
	Con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge, l'anno	
	DUEMILAVENTxx addì xx del mese di xx, tra le parti contraenti:	
	1) Comune di Strembo , C.F. 00263320228 rappresentato dal Sindaco p.t.,	
	Gritti Manuel Dino, nato a Tione di Trento il 24/09/1988 domiciliato per la	
	carica presso la sede legale del Comune di Strembo sita Strembo (TN), via G.	
	Garibaldi, n. 5, che interviene nel presente atto nell'esclusivo nome, conto ed	
	interesse dell'Ente che rappresenta, giusta determinazione xx dd. xx; di	
	seguito denominato anche "Comune" o "Concedente", assistito da xx	
	2) xx , C.F. xx e P.IVA xx rappresentata da xx nato a xx il xx, C.F. n. xx - Legali	
	rappresentanti della società domiciliati per la carica presso la sede legale	
	della società medesima con sede in xx (TN) alla xx, iscritta alla C.C.I.A.A. di	
	Trento al REA n. xx che intervengono nel presente atto nell'esclusivo nome,	
	conto ed interesse della Società che rappresentano, giusta documento di	
	verifica di iscrizione alla C.C.I.A.A. dd. xx; di seguito denominato anche	
	"Concessionario", assistito da xx	
	PREMESSO CHE:	
	- con deliberazione della Giunta comunale n. xx dd. xx, dichiarata	
	immediatamente eseguibile, venne dettato atto di indirizzo all'Ufficio	
	Segreteria per la concessione in uso per le stagioni monticatorie 2022, 2023 e	
	2024 del compendio malghivo denominato "xx"; -----	

- con determinazione n. xx dd. xx è stata bandita la gara e sono stati

approvati gli schemi di contratto di concessione in uso

- con verbale di data xx è stato dichiarato aggiudicatario della concessione

del compendio malghivo denominato xx l'Operatore economico xx

TUTTO CIÒ PREMESSO

fra le parti contraenti, come sopra costituite, facendo seguito alle intese

concordate con il puntuale intervento dei rispettivi rappresentanti sindacali,

le parti sopraindicate, in deroga alle norme vigenti in materia, di contratti

agrari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 della Legge 11.02.1971 n. 11 e

art. 45 della legge 3.05.1982 n. 203, stipulano quanto di seguito: -----

Articolo 1 - Oggetto

1. Il Comune di Strembo, come sopra rappresentato ed assistito, concede in

uso alla xx, che come sopra rappresentata ed assistita a tale titolo accetta, il

compendio malghivo denominato "xx" come sotto individuato: -----

xx

per UBA complessive xx

2. L'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Ufficio di Tione di Trento per

il pascolo di cui sopra denominato "xx" ha assegnato il codice n. xx. -----

3. Alla consegna ed alla riconsegna della malga e dei pascoli saranno redatti

verbali in contraddittorio fra concedente e concessionario (verbali di

consegna/riconsegna e di carico/scarico della malga) -----

4. La concessione in uso ha durata dalla data di sottoscrizione del presente

contratto e scadenza irrevocabile, senza bisogno di disdetta alcuna, al 31

ottobre 2024, data per la quale il concessionario si impegna a restituire gli

immobili, liberi da persone e da cose, alla piena disponibilità dell'Ente proprietario. La parte concessionaria dichiara fin d'ora che alla scadenza del presente contratto non farà valere quanto previsto dall'art. 4 bis della Legge 203/82 come modificata dal D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 "Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto". -----

5. E' esclusa la possibilità del rinnovo tacito della presente concessione.

6. L'Amministrazione comunale si riserva opzione di prorogare, con apposito provvedimento amministrativo, per un massimo di tre stagioni di alpeggio in ragione dell'approvazione del nuovo P.S.R.

Articolo 2 - Facoltà del Comune

1. Il Comune si riserva la facoltà di attraversare i fondi in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo per motivi di interesse pubblico. -----

Articolo 3 - Condizioni dei luoghi e dei pascoli

1. Il concessionario con la sottoscrizione del presente atto dichiara di essere a conoscenza delle condizioni dei luoghi e di fatto degli immobili e dei pascoli oggetto della presente concessione e di ritenerli idonei ed adatti all'uso ed esenti da difetti che possano influire sull'esercizio dell'attività, sulla salute dei lavoratori e si obbliga a riconsegnarlo nello stesso stato alla scadenza convenuta. -----

Articolo 4 - Destinazione delle aree concesse in uso

1. La destinazione delle aree concesse è per la monticazione di xx. -----

Articolo 5 - Canone

1. Il canone annuo di concessione è stabilito ed accettato in € xx.=. (xx) e dovrà essere pagato al Tesoriere del Comune in due rate, di cui la I^a rata in

acconto del 50% entro e non oltre il 31 MAGGIO di ciascuna stagione di
alpeggio ed il saldo entro e non oltre il 30 NOVEMBRE di ciascuna stagione
di alpeggio. A decorrere dal secondo anno di concessione il canone sarà
soggetto a rivalutazione 100% indice ISTAT

2. In caso di ritardo nel pagamento, il concessionario dovrà corrispondere i
relativi interessi al tasso legale. L'eventuale perdurare del ritardo nei
pagamenti per oltre 90 giorni costituirà motivo di risoluzione del contratto di
concessione e il concessionario dovrà corrispondere, a titolo di penale, il
canone pattuito sino al termine dell'anno in corso al momento della
risoluzione. -----

Articolo 6 - Recesso

1. In caso di recesso da parte del Concessionario prima della scadenza
naturale del contratto, da comunicare al Concedente almeno tre mesi prima
della scadenza, il canone sarà comunque dovuto interamente. -----

2. Trattandosi di beni gravati da uso civico, il Concedente si riserva la facoltà
di revocare anticipatamente la concessione in qualsiasi momento con
preavviso di tre mesi per sopravvenute motivate ragioni di pubblico
interesse. -----

Articolo 7 - Responsabilità

1. Il concessionario è tenuto a gestire correttamente l'attività secondo criteri
tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e valorizzazione
del patrimonio pascolivo. -----

2. Il concessionario è responsabile di tutti i danni a persone e cose che
potessero derivare a terzi, in dipendenza dell'esercizio delle attività oggetto
del contratto di concessione, e pertanto solleva e tiene indenne il concedente

da ogni reclamo, molestia e controversia anche giudiziaria, intentata contro lo stesso. -----

3. Il concessionario svolgerà la propria attività zootecnica in piena autonomia organizzativa, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal contratto di concessione assumendosi totalmente il rischio d'impresa e manlevando e tenendo indenne il Comune di Strembo da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'attività monticativa. -----

Articolo 8 - Cessione e sub concessione del contratto

1. E' vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto. -----

Articolo 9 - Obbligo di osservanza del codice di comportamento

1. Il concedente con la sottoscrizione del presente atto assume impegno ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Strembo, approvato con deliberazione G.C. n. 80/2014 e pubblicato all'url: <https://www.comune.strembo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-di-Comportamento-dipendenti-Comune-di-Strembo>.

Articolo 10 - Obblighi in materia ambientale e di smaltimento rifiuti

1. Il Concessionario si obbliga a rispettare le previsioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. in materia ambientale e di smaltimento rifiuti. Il Concessionario che nello svolgimento delle proprie attività si trovi a produrre rifiuti di qualsiasi tipo è tenuto a smaltire i rifiuti prodotti in

conformità alla normativa vigente e sotto la propria piena responsabilità.

Articolo 11 – Obblighi verso i lavoratori

1. Il Concessionario si impegna espressamente ad applicare nei confronti dei lavoratori assunti le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavori per i dipendenti addetti ai lavori oggetto della convenzione ed affini, dalle disposizioni di legge e dagli accordi integrativi locali, in vigore nel tempo e nel luogo in cui si svolgono i lavori; essa si obbliga ad applicare tali normative contrattuali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Tali obblighi vincolano il concessionario anche se questi non aderisce alle Associazioni di categoria stipulanti oppure se recede da esse, ed indipendentemente dalle sue dimensioni, qualificazioni giuridica, economica e sindacale. Inoltre il concessionario si obbliga a provvedere a tutti gli adempimenti di legge ai fini assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali per i lavori assegnati. In caso di inosservanza dei suddetti obblighi, accertata dal Comune ovvero dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune segnalerà l'inadempienza al concessionario ed all'Ispettorato del Lavoro. -----

Articolo 12 – Accertamento rispetto condizioni contrattuali

1. Il concedente può accertare in qualsiasi momento, anche con accesso ai luoghi, se il concessionario osservi gli obblighi che gli incombono sulla base della presente concessione-contratto. -----

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali

1. Il concessionario con la sottoscrizione del presente contratto autorizza la raccolta, il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo UE/2016/679, per le finalità inerenti alla gestione

del presente procedimento amministrativo, in base agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia. -----

Articolo 14 – Impegni del concessionario

1. Il concessionario si impegna a rispettare scrupolosamente per tutta la durata del contratto le disposizioni fissate nella presente concessione-contratto nonché nel disciplinare tecnico economico allegato sub A/ al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che le parti dichiarano di conoscere perfettamente. -----

2. A garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati agli immobili o al pascolo per colpa o negligenza dell'affittuario, lo stesso presenta deposito cauzionale nella misura del 100% del canone di concessione stabilito per l'intera durata del rapporto concessorio pari ad € xx.=, effettuato xx.

3. Consegna di copia di polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi, relativa all'intera durata del contratto di concessione, a garanzia di eventuali danni che potessero essere causati a persone, cose o animali nell'espletamento della concessione, compresa la responsabilità della conduzione, sollevando con ciò l'amministrazione concedente da ogni e qualsiasi responsabilità. La polizza dovrà avere un massimale non inferiore a 1 milione di euro

Articolo 15 – Spese e norme fiscali

1. Sono poste a carico del concessionario tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa o eccettuata. -----

2. Ai fini fiscali si dichiara un canone complessivo di Euro 3.554,45.-. Agli effetti fiscali le parti chiedono che il presente atto sia assoggettato all'imposta

di registro con l'aliquota del 0,5 per cento riferita al canone di concessione

"fondi rustici", ai sensi dell'art. 5, parte I° comma 1 lett. a) della tariffa

allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.. -----

Articolo 16 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno espresso richiamo alle disposizioni del codice civile, delle leggi e degli usi in quanto applicabili al regime delle concessioni .

2. E' escluso il deferimento ad arbitri, tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, non definite in via bonaria tra le Parti, sono deferite all'Autorità Giudiziaria: Foro competente in via esclusiva è quello ove ha sede legale il Comune, mentre il concessionario elegge domicilio presso la sede dichiarata nel presente contratto. -----

3. I rappresentanti sindacali intervengono nel presente atto per confermare la validità del contenuto, anche con riferimento al disciplinare tecnico economico allegato, compresa la durata legale e la rinuncia al diritto di prelazione, in espressa deroga alle vigenti norme in materia di contratti agrari e pertanto lo sottoscrivono ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 della legge 11.02.1971 n. 11 e art. 45 della legge 03.05.1982, n. 203. -----

4. Il Concessionario prende atto ed accetta che l'esito negativo degli accertamenti, in corso di acquisizione, determinano la risoluzione automatica della presente concessione-contratto. -----

Letto, approvato e sottoscritto.

Per IL COMUNE DI STREMBO – Il Sindaco Gritti Manuel Dino

IL RAPPRESENTANTE SINDACALE

Per IL CONCESSIONARIO - I Legali rappresentanti

IL RAPPRESENTANTE SINDACALE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, le parti di comune accordo approvano specificatamente gli articoli 1 (oggetto), 4 (quattro), 5 (canone), 6 (recesso), 7 (responsabilità), 8 (Cessione sub concessione del contratto), 9 (obbligo di osservanza del codice di comportamento), 10 (obblighi in materia ambientale e di smaltimento rifiuti), 11 (obblighi verso i lavoratori), 12 (accertamento rispetto condizioni contrattuali), 14 (impegni del concessionario) e 16 (disposizioni finali) della presente concessione-contratto. -----

Per IL COMUNE DI STREMBO - Il Sindaco Gritti Manuel Dino

IL RAPPRESENTANTE SINDACALE

Per IL CONCESSIONARIO - I Legali rappresentanti

IL RAPPRESENTANTE SINDACALE